

La corretta gestione dell'energia e delle emissioni di CO₂ contribuisce a valorizzare l'impresa...



...e costituisce una sfida per la direzione!

La politica svizzera in materia di energia e di protezione del clima si basa soprattutto su misure volontarie economicamente interessanti piuttosto che su prescrizioni e norme. Le imprese industriali e quelle del settore terziario concordano obiettivi di incremento dell'efficienza energetica e di riduzione del CO₂, allo scopo di evitare l'introduzione di una tassa sul CO₂, oppure per ridurre gli effetti o ottenere l'esenzione. In questo opuscolo informativo troverete quali sono gli strumenti e le vie a disposizione per far sì che un'eventuale tassa sul CO₂ confluisca nuovamente nelle casse aziendali.

6 buoni motivi per un accordo sugli obiettivi

- Agendo attivamente e decidendo in modo tempestivo create plusvalore all'interno della vostra impresa e contribuite al raggiungimento degli obiettivi della politica svizzera in materia di energia e di protezione del clima.
- Approfittate della possibilità di adempiere diverse leggi federali e cantonali attraverso un accordo sugli obiettivi di carattere generale.
- Grandi consumatori, gruppi di consumatori e aziende ad alta intensità energetica possono essere esentati dal pagamento di un'eventuale tassa sul CO₂ attraverso la sottoscrizione di un impegno formale.
- Diverse imprese singole possono riunirsi a formare un gruppo, e definire in comune gli obiettivi di incremento dell'efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di CO₂.
- Approfittate di un sostegno da parte di moderatori e delle esperienze di altre imprese.
- Le PMI possono beneficiare di una procedura semplificata che consente di definire gli obiettivi sulla base di un benchmark.

I dati principali:

- La legge sull'energia è in vigore dal 1° gennaio 1999, la legge sul CO₂ dal 1° maggio 2000.
- Obiettivi: entro il 2010, incremento dell'efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO₂ da vettori energetici fossili del 10% rispetto al valore del 1990.
- Per raggiungere gli obiettivi di politica energetica e climatica prefissati, il 17 gennaio 2001 il Consiglio federale ha lanciato il programma SvizzeraEnergia.
- La priorità è data a provvedimenti di carattere volontario; se essi non daranno i risultati sperati, a partire dal 2004 potrà essere introdotta una tassa sul CO₂.
- I proventi della tassa sul CO₂ ritornano alla popolazione e alle imprese; a determinate condizioni si può essere esentati dal suo pagamento.
- Un sistema di monitoraggio consente di verificare annualmente in che misura i gruppi e le aziende che ne fanno parte hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti.

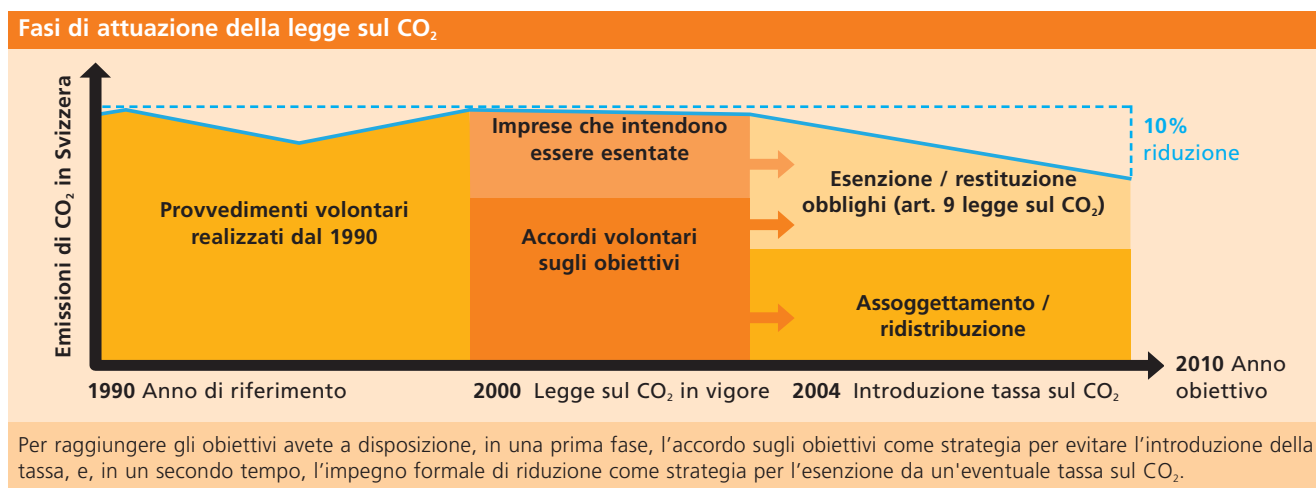
Due leggi – un'unica via

Per raggiungere gli obiettivi di politica energetica e climatica lo Stato e l'economia svizzeri collaborano nel quadro di SvizzeraEnergia. Le basi e gli strumenti di attuazione sono costituiti da due leggi:

Legge sull'energia	Legge sul CO ₂
La legge sull'energia stabilisce che ogni energia deve essere impiegata nel modo più parsimonioso e razionale possibile e che l'impiego di energie rinnovabili deve essere potenziato.	Secondo gli artt. 3 e 4 della legge sul CO ₂ , i provvedimenti volontari devono fornire un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all'art. 2 della medesima legge. In virtù dell'art. 6, il Consiglio federale, non prima del 2004, può introdurre una tassa sul CO ₂ .
I provvedimenti volontari comprendono fra l'altro dichiarazioni in cui i consumatori di combustibili e carburanti fossili si impegnano formalmente a limitare le emissioni.	

L'economia svizzera si impegna per l'attuazione:

- collaborando in modo determinante all'elaborazione e all'applicazione delle direttive per l'interpretazione della legge sull'energia e della legge sul CO₂
- creando interessanti possibilità di conseguire risultati efficaci a livello di economia di mercato e di economia aziendale, in modo da contribuire ad evitare l'introduzione di una tassa sul CO₂ o a limitarne gli effetti.

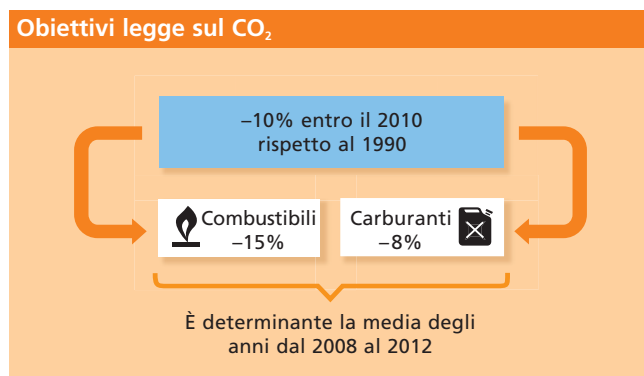


A livello federale, l'esecuzione delle disposizioni di legge è di competenza dell'Ufficio federale dell'energia, UFE (strumenti/ accordi sugli obiettivi) e dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, UFAFP (legge sul CO₂). Gli accordi sugli obiettivi e gli impegni formali di riduzione, però, sono generalmente rapporti di carattere giuridicamente vincolante

tra le aziende e l'Agenzia dell'energia per l'economia o la Confederazione. Diverse agenzie (AEnEC e energho – Associazione dei grandi consumatori delle istituzioni pubbliche) offrono ad aziende private ed enti pubblici servizi nell'ambito dell'attuazione di provvedimenti per incrementare l'efficienza energetica.

Di che cosa si tiene conto in sede di definizione degli obiettivi?

Che si tratti di un impegno formale o di un accordo sugli obiettivi, di un grande consumatore o di una PMI, la questione dei valori obiettivo si pone in egual modo. Data la differenziazione della struttura economica è impossibile fornire una risposta generale. Secondo la legge sul CO₂, i valori obiettivo dipendono dal potenziale di risparmio presente nell'azienda e tengono conto anche di quanto fatto dall'azienda stessa dopo il 1990 per ridurre le emissioni. Anche il contesto del settore è determinante. Valori indicativi sono infine forniti dalla legge sul CO₂ e dagli obiettivi di SvizzeraEnergia.

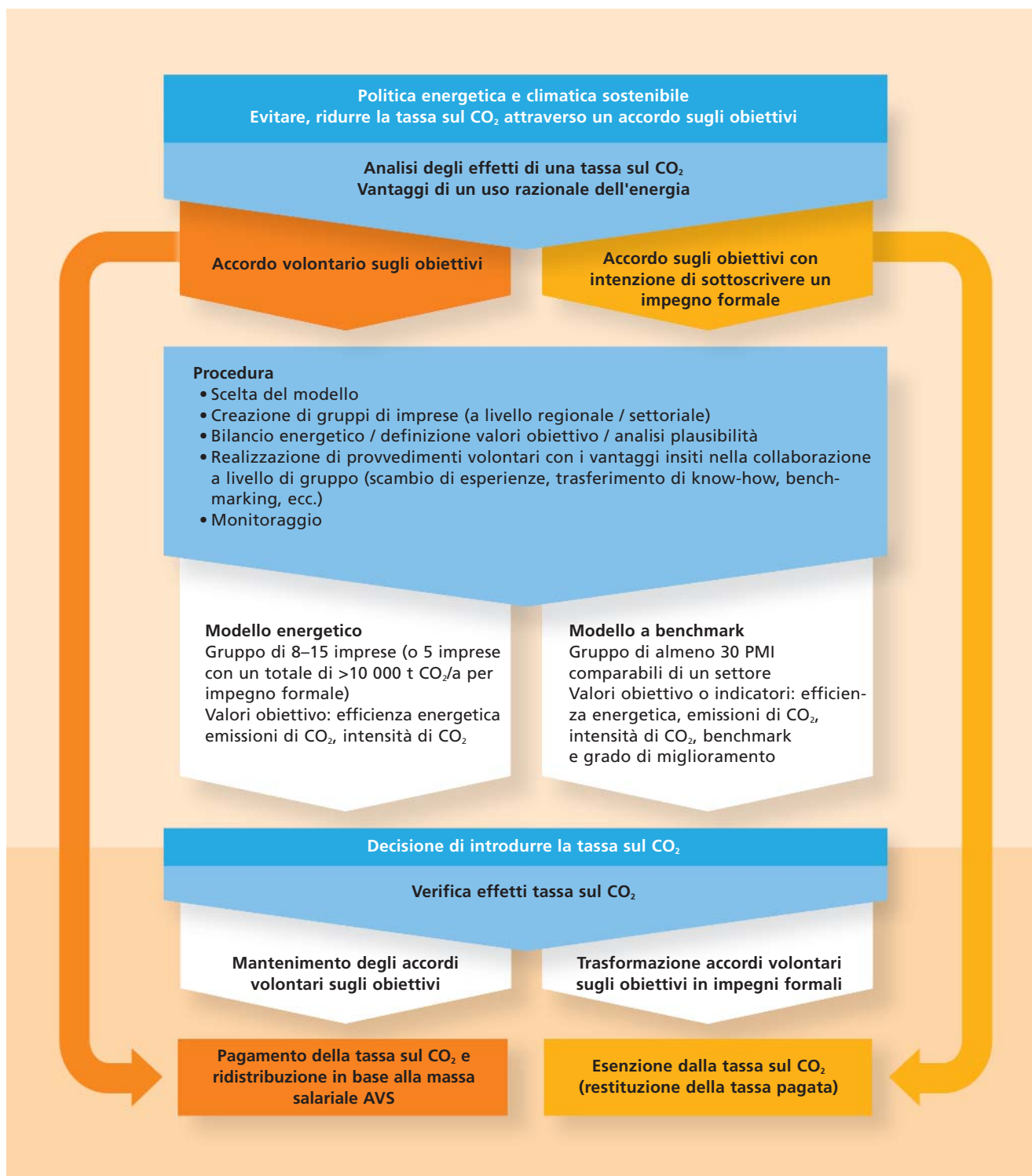


Che cosa occorre fare?

La decisione se sia meglio sottoscrivere un accordo sugli obiettivi su base volontaria o un impegno formale di riduzione, per ottenere l'esenzione da un'eventuale tassa sul CO₂, dipende soprattutto dalle dimensioni dell'azienda e dall'entità delle emissioni.

Sia nel primo che nel secondo caso, i vostri partner saranno un consorzio o un'agenzia. L'Agenzia dell'energia per l'eco-

nomia (AEnEC) sostiene, nel processo di definizione degli obiettivi, imprese riunite in diversi gruppi: i gruppi che adottano il modello energetico o il modello a benchmark vengono seguiti da moderatori nella fase di elaborazione degli obiettivi e in quella di attuazione dei provvedimenti.



Come vengono definiti i valori obiettivo / gli indicatori?

La procedura di elaborazione degli obiettivi deve essere semplice e tenere conto di criteri sia ecologici che economici. La definizione degli obiettivi si basa su una serie di indicatori e sui potenziali tecnici ed economici realizzabili. Si tiene conto anche dei risultati già conseguiti. La Confederazione o l'agenzia autorizzata verificano gli effetti dei provvedimenti nonché i bilanci energetici e di emissione di CO₂.

Modello energetico

I valori obiettivo vengono fissati sulla base del consumo energetico o delle emissioni di CO₂ effettivi e dei valori ipotetici, previsti nel caso di un'evoluzione senza l'adozione di provvedimenti.

Efficienza energetica

Si tratta di stabilire il grado di incremento dell'efficienza energetica che la vostra impresa può raggiungere fra il 2000 e il 2010. Viene calcolato sulla base del consumo complessivo di energia e dell'effetto dei provvedimenti adottati nell'azienda.

Limitazione delle emissioni di CO₂

Le emissioni di CO₂ in seguito al consumo di prodotti di origine fossile prevedibili per il 2010 vengono calcolate con una proiezione basata su uno sviluppo dell'impresa ipotizzabile senza l'adozione di provvedimenti.

Intensità di CO₂

L'intensità di CO₂ viene calcolata sulla base delle emissioni di CO₂ e dell'effetto di riduzione dato dai provvedimenti.

Monitoraggio

Le imprese che adottano il modello energetico sono tenute a redigere un rapporto annuale. È necessario che i valori relativi al consumo energetico e i provvedimenti adottati siano documentati in modo completo.

Modello a benchmark

Gli obiettivi specifici per il consumo energetico e le emissioni di CO₂ vengono definiti in funzione di determinati valori di riferimento.

Benchmark

I benchmark rappresentano i valori «migliori», raggiungibili tuttavia con misure economicamente sostenibili, per il consumo specifico di energia e le emissioni specifiche di CO₂.

Grado di miglioramento

La singola impresa deve ridurre la distanza fra il valore iniziale e il benchmark. La diminuzione viene quantificata impresa per impresa attraverso la determinazione del grado di miglioramento.

Obiettivi

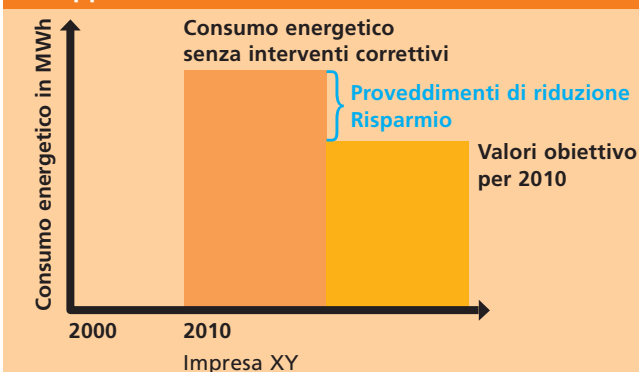
Per ciascuna impresa, gli obiettivi sono condensati in due semplici valori percentuali:

- riduzione del consumo specifico di energia (relativamente a tutti i tipi di energia)
- riduzione delle emissioni specifiche di CO₂

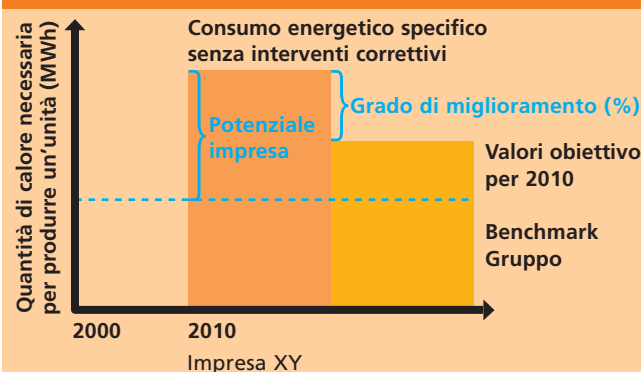
Monitoraggio

Una volta all'anno i dati relativi ai gruppi vengono analizzati, e i risultati consegnati alla Confederazione sotto forma di rapporto annuale con descrizione sommaria dei provvedimenti.

Sviluppo senza interventi correttivi



Valore medio



Qual è il vostro beneficio?

Decidendo di sottoscrivere un accordo sugli obiettivi e eventualmente un impegno formale, beneficiate di vantaggi di diverso tipo:

Benefici economici

- Riduzione dei costi (costi energetici e d'esercizio) e quindi vantaggi in termini di competitività
- Possibile esenzione da un'eventuale tassa sul CO₂
- Effetti delle misure economicamente interessanti per un aumento duraturo del valore aziendale
- Sostegno alla vostra impresa attraverso un sistema di monitoraggio e diversi altri strumenti
- Partecipazione ad uno scambio di esperienze e di know-how istituzionalizzato
- Guadagno in termini di immagine per l'azienda

Benefici strategici

- Vantaggi in termini di competitività e di innovazione, grazie all'ottimizzazione dei processi per l'incremento dell'efficienza energetica nel quadro di SvizzeraEnergia

- Identificazione di potenziali di miglioramento e di margini di manovra concreti per aumentare il valore aziendale
- Vantaggi sostanziali sui mercati nazionali e internazionali, attraverso lo sviluppo sostenibile delle attività della vostra impresa
- Adempimento contemporaneo delle disposizioni della legge sull'energia della Confederazione, della legge sul CO₂ e delle leggi sull'energia cantonali. Per certi Cantoni, esenzione dall'obbligo di rispettare determinate disposizioni di dettaglio.

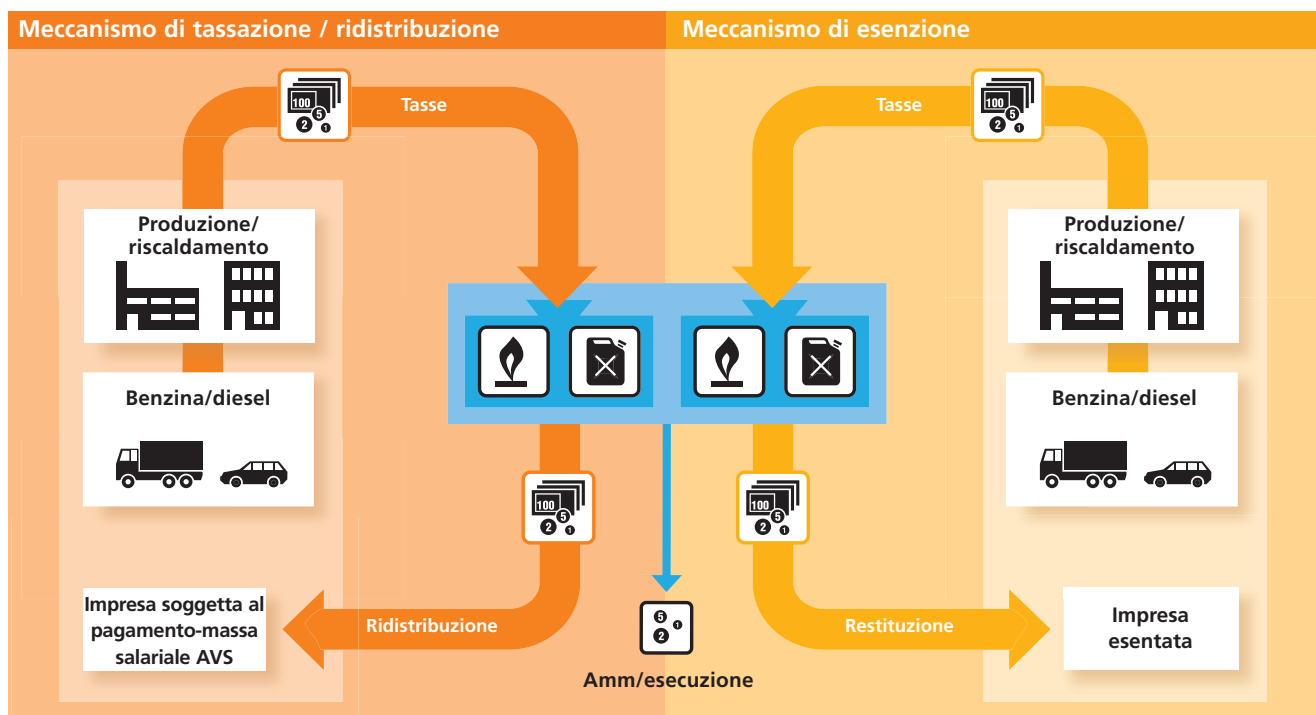
Benefici politici

- Contribuzione al raggiungimento degli obiettivi della politica climatica svizzera nel quadro di SvizzeraEnergia
- Coinvolgimento dell'economia nella realizzazione della politica climatica
- Dimostrazione che il sistema dei provvedimenti volontari funziona
- Partenariato fra Stato ed economia attraverso la definizione di obiettivi e la loro attuazione.

Il meccanismo di redistribuzione

La tassa sul CO₂ non incide sul gettito fiscale, dal momento che gli introiti vengono redistribuiti alla popolazione e alle imprese. Il meccanismo di redistribuzione è semplice, perché possono essere utilizzati canali finanziari già esistenti. Per le imprese che hanno sottoscritto un accordo sugli obiettivi, la redistribuzione avviene attraverso le casse di compensazione

AVS; determinante è la massa salariale assoggettata all'AVS. Le imprese che hanno firmato un impegno formale di riduzione sono esentate dal pagamento della tassa; in questo caso l'importo complessivo della tassa sul CO₂ già pagato viene restituito. Le imprese esentate dal pagamento sono tuttavia escluse dal meccanismo di redistribuzione.



Che cosa vogliamo raggiungere entro il 2010?

La politica svizzera in materia di protezione del clima si basa sugli obiettivi contenuti nel Protocollo di Kyoto e frutto di negoziati internazionali. Nella legge sul CO₂ sono definiti valori vincolanti; nel 2010 le emissioni di CO₂ da combustibili e quelle da carburanti dovranno essere rispettivamente del 15% e dell'8% inferiori a quelle registrate nel 1990 (senza tener conto delle quote di carburante consumate nei voli internazionali). Un raffronto fra lo sviluppo attuale e gli obiettivi fissati nella legge sul CO₂ evidenzia che l'emissione di CO₂ da combustibili è in leggera diminuzione rispetto al 1990. Sono però necessari sforzi supplementari soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti.

La legge sul CO₂ prevede fino al 2004 soprattutto provvedimenti volontari; solo a partire dal 2004, nel caso in cui sia presumibile il non raggiungimento degli obiettivi prescritti, potrà essere introdotta una tassa sul CO₂ (al massimo CHF 210/t CO₂). Le aliquote della tassa saranno fissate dal Parlamento su proposta del Consiglio federale e sulla base delle prospettive risultanti in quel momento. Le aliquote saranno probabilmente differenti per combustibili e carburanti (max. 50 ct./l per carburanti e max. CHF 10/100 kg per l'olio combustibile).

Ulteriori informazioni:

Documentazione / informazioni	Fonti in Internet
SvizzeraEnergia / politica energetica	www.svizzeraenergia.ch => Temi => Politica energetica
Legge federale sull'energia	www.svizzeraenergia.ch => Temi => Diritto => Basi giuridiche della politica federale
Leggi cantonali sull'energia	www.svizzeraenergia.ch => Cantoni
Politica climatica della Confederazione	www.klima-schweiz.ch
Legge sul CO ₂	www.svizzeraenergia.ch
Direttiva sui provvedimenti volontari nell'industria, nell'artigianato e nei servizi	=> Temi => Industria, PMI, apparecchi
Sistema di calcolo della tassa sul CO ₂	=> Legge sul CO ₂ e direttiva – Realtà e applicazione
Agenzia dell'energia per l'economia	www.energie-agentur.ch
Attività energho	www.energho.ch

Chi sono i miei interlocutori?

Agenzie	
Agenzia dell'energia per l'economia (AEnEC) Casella postale, CH-8032 Zurigo Tel. 01 421 34 45, Fax 01 421 34 79 info@energie-agentur.ch	energho Effingerstrasse 17, Casella postale 7265, CH-3001 Berna Tel. 084 882 02 02, Fax 021 646 86 76 info.italiano@energho.ch
Uffici federali	
Ufficio federale dell'energia UFE Worblentalstrasse 32, 3063 Ittigen Indirizzo postale: CH-3003 Berna Tel. 031 322 56 35, Fax 031 323 25 00 office@bfe.admin.ch Responsabile settore Industria e servizi: Andreas Mörikofer, andreas.moerikofer@bfe.admin.ch	Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP Worblentalstrasse 32, CH-3063 Ittigen, Indirizzo postale: CH-3003 Berna Tel. 031 322 64 94, Fax 031 323 03 67 climate@buwal.admin.ch Sezione Economia e clima: Andrea Burkhardt, andrea.burkhardt@buwal.admin.ch

UFCL, Distribuzione pubblicazioni, · 3003 Berna, www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Download: www.svizzeraenergia.ch

(art. n. 805.008 i) 12.02 1000 82857/3

SvizzeraEnergia

Ufficio federale dell'energia UFE, Worblentalstrasse 32,
CH-3063 Ittigen · Indirizzo postale: CH-3003 Berna
Tel. 031 322 56 11, Fax 031 323 25 00
office@bfe.admin.ch · www.svizzeraenergia.ch

